

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2663

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIRINDELLI, NICCOLAI GIUSEPPE, CARADONNA, RAUTI,
SACCUCCI**

Presentata il 17 gennaio 1974

**Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente
gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e
dei corpi di polizia dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 dicembre 1973, n. 804, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 22 dicembre 1973 ha stabilito norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 773, nei confronti degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato.

La predetta legge n. 804, nello stabilire, come è noto, un nuovo trattamento economico per gli ufficiali aventi il grado di tenente colonnello (o corrispondenti) e superiori, tende altresì a regolare talune determinate posizioni di stato e di avanzamento riguardanti gli stessi ufficiali instaurando una disciplina particolarmente restrittiva per quanto concerne le promozioni « a disposizione » ed in servizio permanente effettivo che non siano da comprendersi tra quelle previste dalle tabelle allegate alla vigente legge di avanzamento.

A prescindere dalle disposizioni relative al trattamento economico, la cui emanazione rispondeva a necessità indiscutibili ed indilazionabili, le norme di stato e di avanzamento, mentre per taluni versi apparivano aderenti alle esigenze effettive delle forze armate (co-

me quella di limitare il numero degli ufficiali superiori e generali in servizio permanente), sotto altri e non meno rilevanti aspetti risultavano contrarie agli interessi degli stessi ufficiali e comunque tali da pregiudicare, in conseguenza, anche gli interessi della stessa amministrazione.

In particolare, le innovazioni decisamente negative, e comunque assai discutibili per i principi che le informano, apportate alla legge n. 804 del 1973, possono essere riassunte come segue:

1) abolizione della promozione « a disposizione » per gli ufficiali aventi il grado di colonnello (o corrispondente) e superiori;

2) abolizione della promozione dal giorno precedente a quello del raggiungimento del limite di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536;

3) limitazione delle promozioni « a disposizione » dei tenenti colonnelli (o corrispondenti) diminuendo in tal modo lo sviluppo normale della carriera degli ufficiali a tale grado di tenente colonnello.

Tenendo presenti le suesposte restrizioni non poteva non apparire evidente che il riconoscimento dei benefici economici previsti

dalla legge in questione, veniva ad essere condizionato alla accettazione di condizioni particolarmente severe che avrebbero privato gli ufficiali di taluni benefici certo non immeritati ove si tengano presenti le loro possibilità di carriera e la particolare natura di tale carriera.

La legge n. 804 avrebbe quindi dovuto essere ben più ampiamente discussa e profondamente modificata qualora il ritardo, forse voluto, nella presentazione del relativo disegno di legge non avesse già gravemente danneggiato gli ufficiali di cui trattasi e qualora inoltre ogni ulteriore rinvio non risultasse causa sicura di nuovo grave disagio e forse di danno irreparabile al personale interessato.

In proposito è certo sorprendente come alla intenzionale noncuranza delle autorità politiche sia potuta corrispondere una tale paralizzante indifferenza dei responsabili uffici amministrativi del Ministero competente da causare un ritardo di anni nella predisposizione di un disegno di legge di tanto interesse per gli alti gradi militari.

In ogni modo il malvolere politico e la incapacità amministrativa avevano contribuito a creare una situazione di estrema gravità che poteva essere risolta, almeno temporaneamente, soltanto con l'approvazione nella versione originaria ed integrale, del disegno di legge presentato dal Governo pure formulando in proposito le più ampie riserve e manifestando la precisa intenzione di apportare alla conseguente legge quelle modifiche che valessero ad attenuare, almeno, gli aspetti più dannosi per il personale e l'Amministrazione.

A tale scopo risponde, quindi, la presente proposta di legge disponendo anzitutto una nuova disciplina della promozione dei tenenti colonnelli (e gradi corrispondenti) « a disposizione » che soddisfi, in maniera più adeguata, le aspettative degli ufficiali interessati e consenta un giusto riconoscimento delle benemerenze acquisite in servizio.

La legge 10 dicembre 1973, n. 804, subordina le possibilità di promozione « a disposizione » dei predetti ufficiali alle seguenti condizioni:

a) esistenza di corrispondenti vuoti nei numeri fissati per i colonnelli dall'articolo 3 della legge;

b) esito favorevole della valutazione a scelta da parte della commissione di avanzamento;

c) acquisto della condizione di due anni di incarico per gli ufficiali collocati « a dispo-

sizione » ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Un tale sistema di avanzamento dimostra, senza possibilità di dubbio, che la promozione al grado di colonnello (o corrispondente) nella « a disposizione » non può essere riconosciuta quale ultima generale progressione di carriera, e che pertanto il grado di tenente colonnello deve essere considerato come il massimo da conseguire, in via normale, da parte degli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Né si può asserire che le aliquote numeriche del già citato articolo 3 potranno consentire le promozioni di tutti i tenenti colonnelli al grado superiore. Se anche oggi, una tale evenienza può verificarsi in virtù di talune norme transitorie che escludono dal computo una aliquota notevole di ufficiali « a disposizione », nessuna ragionevole certezza può aversi per il sussistere di tale situazione anche in avvenire e ciò sia perché la permanenza « a disposizione » aumenta o diminuisce a seconda di circostanze oggi non accertabili (come ad esempio quella dell'età) sia perché il flusso nella posizione di « a disposizione » è in relazione alla consistenza dei ruoli che può variare per cause non prevedibili.

Del resto una tale incertezza è dimostrata chiaramente dal sistema e dalle condizioni stabilite per l'avanzamento e non può certo passare inosservata agli ufficiali già iscritti nei ruoli ed a coloro che intendano intraprendere la carriera delle armi.

Per evitare quindi una ingiustificata diminuzione delle legittime aspettative di carriera per gli ufficiali che si trovino ancora nei gradi iniziali dei rispettivi ruoli ed allo scopo altresì di prospettare, a quei giovani che aspirino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo sia attraverso i corsi della Accademia militare che con il superamento di severi concorsi per esami, uno sviluppo di carriera non inferiore a quello concesso ad altri dipendenti dello Stato e comunque almeno sufficientemente adeguato alla preparazione professionale acquisita ed alle severe responsabilità ed agli impegni fisici e disciplinari che derivano dalla appartenenza alle Forze armate, occorre modificare la citata legge n. 804 del 1973 in guisa da consentire la promozione, ad anzianità, di tutti gli ufficiali « a disposizione » aventi grado di tenente colonnello (o corrispondente) indipendentemente dalla esistenza, o meno, nei numeri massimi previsti per i colonnelli

dall'articolo 3 della stessa legge, dei vuoti oggi richiesti per addivenire a tali promozioni. Poiché tuttavia, in relazione ai principi asseriti con la citata legge n. 804, ed in piena adesione a tali principi, non si ritiene opportuno che le aliquote numeriche stabilite per i colonnelli in servizio permanente debbono essere superate, occorre altresì stabilire, qualora tali aliquote numeriche non presentino i vuoti necessari per le promozioni ad anzianità, un avvicendamento nella posizione di « a disposizione » e, conseguentemente, nelle stesse aliquote, con la immissione dei nuovi promossi e la cessazione dei parigrado secondo i criteri già determinati dall'articolo 7 della legge n. 804 per l'assorbimento delle eccedenze che si dovessero verificare rispetto ai numeri massimi indicati dal più volte citato articolo 3.

Ad evitare comunque che un tale sistema possa risultare eccessivamente dannoso per gli ufficiali che hanno conseguita la promozione nel ruolo del servizio permanente effettivo occorre altresì disporre che l'avvicendamento di cui sopra si attua in primo luogo nei confronti dei colonnelli « a disposizione » promossi a tale grado nella stessa posizione e, successivamente, con le modalità previste dall'articolo 7 per la eliminazione delle eccedenze.

In relazione ed a seguito della suesposta modifica occorre altresì riesaminare le norme che dispongono la soppressione della promozione dei tenenti colonnelli (o gradi corrispondenti) in applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536 e cioè, in particolare l'articolo 1 della più volte citata legge n. 804 e l'articolo 12 della stessa legge che prevede, per tali ufficiali, la regolamentazione sostitutiva della legge n. 536.

Come è noto il citato articolo 1 della legge n. 804 del 1973 stabilisce la soppressione della promozione « dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età » prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, per i tenenti colonnelli, i colonnelli, i generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Dal canto suo, il comma secondo dell'articolo 12 della legge in esame dispone il riconoscimento di determinati benefici, « ai tenenti colonnelli che cessano dal servizio permanente per limiti di età o per infermità o perché deceduti, che non conseguano la promozione al grado superiore » « in sostituzione della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 ».

La citata legge n. 536 del 1971 continua quindi a produrre i suoi effetti nei confronti non solo degli ufficiali inferiori e di tutti i sottufficiali che vengono a trovarsi nelle condizioni richieste ma altresì a favore dei colonnelli e generali che cessano dal servizio permanente per infermità o perché deceduti e che si trovino, anch'essi, nelle condizioni richieste.

Non è ben chiaro, in realtà, il motivo del permanere delle disposizioni di cui alla legge n. 536 del 1971 a favore dei colonnelli e di generali inidonei fisicamente o deceduti quando da tale beneficio sono stati esclusi i tenenti colonnelli nelle stesse condizioni e ciò anche tenendo presente il presunto motivo informatore della norma abrogativa che tendeva ad evitare il mantenimento di un trattamento di favore nei confronti di ufficiali che avevano avuto uno svolgimento di carriera più lento rispetto a parigrado pervenuti in più giovane età allo stesso grado ed ai quali veniva soppressa la promozione nella posizione di « a disposizione ».

Comunque nella ipotesi (configurata con la presente proposta) che ai tenenti colonnelli sia nuovamente concessa la promozione « a disposizione » secondo i criteri precedentemente in vigore, non vi è motivo di escludere gli stessi ufficiali dai benefici della legge n. 536 del 1971, che, come sopra specificato, sono stati conservati ad altre categorie di ufficiali e di sottufficiali e che non vengono più a contrastare con la posizione di avanzamento dei tenenti colonnelli « a disposizione ». In definitiva rimettendo in vigore per tali ufficiali la regolamentazione già vigente in materia di avanzamento nella posizione di « a disposizione » ne deve scaturire di conseguenza l'applicazione dello stesso principio anche per quanto riguarda la legge n. 536 del 1971.

La proposta di legge si compone di 6 articoli in merito ai quali si osserva quanto segue.

Con l'articolo 1 viene sostituito il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, prevedendo, secondo la nuova dizione della norma, che la soppressione della promozione « a disposizione » ha luogo soltanto nei confronti degli ufficiali aventi grado di generale, colonnello e corrispondenti ed eliminando quindi il richiamo alla nuova regolamentazione prevista dalla legge per gli ufficiali aventi grado di tenente colonnello.

La nuova dizione del primo comma dell'articolo 1 non include inoltre, nella sop-

pressione dei benefici della legge 22 luglio 1971, n. 536 gli ufficiali aventi il grado di tenente colonnello e corrispondenti ripristinando quindi automaticamente, in favore di essi la disciplina in precedenza esistente.

L'articolo 2 della proposta abroga gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 con i quali è regolato l'avanzamento dei tenenti colonnelli transitati nella posizione di « a disposizione ».

Ad evitare comunque ogni dubbio sulla interpretazione da dare a tale articolo si è voluto precisare non solo che l'abrogazione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge n. 804 del 1973, ma altresì che l'avanzamento degli ufficiali di cui trattasi è regolato dalle norme precedentemente vigenti.

L'articolo 3 aggiunge all'articolo 6 della legge n. 804 del 1973 un ulteriore periodo con il quale viene esteso ai tenenti colonnelli collocati « a disposizione » in applicazione dello stesso articolo 6 il trattamento riservato ai parigrado che si sono venuti a trovare « a disposizione » in applicazione dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. Verrà in tal modo ad essere evitata l'incongruenza che in precedenza si verificava e per la quale la eventuale esistenza di deficienze organiche in taluni gradi poteva impedire il collocamento « a disposizione » e la

promozione in tale posizione dei tenenti colonnelli o ufficiali corrispondenti.

Con l'articolo 4 viene aggiunto dopo l'articolo 6, un articolo 6-*bis* con il quale viene regolato l'avvicendamento nella posizione di « a disposizione » dei tenenti colonnelli promossi al grado di colonnello qualora la presenza in servizio permanente di ufficiali aventi il grado di colonnello sia pari ai numeri massimi stabiliti dall'articolo 3 della legge n. 804. Occorre comunque rilevare che tale avvicendamento, secondo quanto già in precedenza osservato, deve essere attuato evitando, per quanto possibile, che da esso possano derivare danni a quegli ufficiali i quali abbiano conseguita la promozione al grado di colonnello mentre facevano parte dei ruoli del servizio permanente effettivo.

Con l'articolo 5 è abrogato il secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 804 in conformità alle modifiche apportate all'articolo 1 secondo le quali i tenenti colonnelli vengono ad essere riammessi ai benefici previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.

Infine, con l'articolo 6 si provvede ad eliminare dal testo degli articoli 16 e 18 della legge n. 804 il riferimento al grado di tenente colonnello in aderenza alla nuova regolamentazione concernente l'avanzamento « a disposizione » degli ufficiali di tale grado ed alla loro riammissione ai benefici della legge n. 536 del 1971.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 è sostituito dal seguente:

« È soppressa la posizione di " a disposizione " prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per i generali, colonnelli e ufficiali di grado corrispondente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. È altresì soppressa per i generali, colonnelli e gradi corrispondenti delle forze armate e dei Corpi di polizia anzidetti, la promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 ».

ART. 2.

Gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

L'avanzamento dei tenenti colonnelli « a disposizione » è regolato dalle disposizioni in vigore prima della emanazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

ART. 3.

All'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 è aggiunto il seguente periodo:

« Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati nella posizione di " a disposizione " unitamente ai parigrado collocati " a disposizione " in applicazione dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e dello articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 e secondo le norme in vigore per detti parigrado ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 è aggiunto il seguente articolo:

« *Art. 6-bis.* - Qualora all'atto della promozione dei tenenti colonnelli " a disposizione " non esista un corrispondente numero di vuoti nel numero massimo dei colonnelli del rispettivo ruolo stabilito dall'articolo 3 della presente legge, le eccedenze che si vengono a verificare sono eliminate in primo luogo con il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri per la durata massima di anni due dei colonnelli più anziani in ruolo promossi nella posizione di " a disposizione " e, successivamente, con i criteri indicati al successivo articolo 7.

Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri in applicazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge ».

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

ART. 6.

Dal testo degli articoli 16 e 18 della legge 10 dicembre 1973 n. 804 è soppresso ogni riferimento agli ufficiali aventi grado di tenente colonnello o corrispondente.